

LA SALUTE PRIMA
DEGLI ALTRI DIRITTI

VALERIO ONIDA A PAG. 15

Lo dice la Carta: la salute prevale sulle altre libertà

Interesse collettivo Durante l'emergenza la sua tutela viene prima di tutto, ma la Corte può intervenire in caso di misure sproporzionate



Il legislatore deve individuare il giusto bilanciamento, la Consulta vigilare che non siano superati i limiti costituzionali

INSTANT EBOOK

Pubblichiamo un estratto di Costituzione e Coronavirus-Lademocrazia nel tempo dell'emergenza, l'Instant ebook appena pubblicato da Valerio Onida, professore emerito di Diritto costituzionale (edizioni Piemme).

» VALERIO ONIDA

Le limitazioni ai diritti devono comunque rispondere all'esigenza di tutelare altrui diritti o interessi della collettività. Ma quali interessi? Talvolta sono le stesse norme costituzionali sui diritti a specificare gli interessi che possono giustificare limiti o ulteriori limiti a essi. Così la libertà di circolazione (che nell'attuale emergenza è stata ed è pesantemente limitata) conosce "le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza" (articolo 16 della Costituzione); le riunioni in luoghi pubblici possono essere vietate "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica" (articolo 18); la libertà di culto è garantita "pur-

ché non si tratti di riti contrari al buon costume" (articolo 19). Sono vietate le pubblicazioni a stampa e tutte le manifestazioni "contrarie al buon costume" (articolo 21). Più comprensivamente, la libertà di iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (articolo 41); il diritto di proprietà conosce i limiti dettati "allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti" (articolo 42).

Tra gli interessi collettivi che possono essere perseguiti anche attraverso limitazioni ad altri diritti c'è proprio la salute, che è tutelata "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", garantendo anche "cure gratuite agli indigenti" (articolo 32 della Costituzione). L'interesse della collettività può arrivare anche a imporre obblighi di comportamento (ad esempio portare il casco in moto o allacciare le cinture di sicurezza in automobile), e a limitare il diritto dei singoli a rifiutare trattamenti sanitari (come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie), salvi sempre "i limiti imposti dal rispetto della persona umana" (sempre articolo 32). La tutela del diritto alla salute di tutti e della salute come interesse della collettività, in grado di giustificare anche la compressione di altri diritti - come avviene nell'attuale emergenza -, ha dunque un preciso fondamento costituzionale. Tocca alla

legge, e se del caso e nei limiti consentiti ai provvedimenti di urgenza adottati secondo la legge, individuare e attuare in concreto quelle limitazioni ai diritti di libertà che sono necessarie per la tutela degli interessi preminenti, nonché disciplinare gli interventi necessari per tutelare il diritto alla salute di tutti, in condizioni di eguaglianza.

In tema di diritti e di limiti agli stessi, si parla spesso della necessità di operare giusti "bilanciamenti" fra diritti degli uni e diritti degli altri, e con gli interessi collettivi preminenti. È compito del legislatore stabilire nei diversi casi - e senza oltrepassare i limiti specificamente previsti dalla Costituzione - quale sia il bilanciamento "giusto". Nella giurisprudenza delle Corti costituzionali, e così anche della nostra, è abituale il ricorso al criterio del bilanciamento per valutare se una legge abbia operato una scelta corretta, rientrando nei margini della discrezionalità politica di cui gode il legislatore, o se invece siano stati varcati questi margini, sacrificando diritti in contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nel qual caso la legge può e deve essere giudicata incostituzionale ed es-



sere annullata. In queste occasioni la Corte non si sostituisce alla “ragione” del legislatore con una propria “ragione”, ma controlla che il legislatore non abbia varcato i limiti costituzionali, adottando quindi una soluzione manifestamente irragionevole e sacrificando del tutto o in maniera eccessiva certi diritti.

In generale, le limitazioni ai diritti, pur previste dalla legge, devono rispondere a criteri di eguaglianza e di non discriminazione, e a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, mentre non possono essere introdotte o fatte valere in modo arbitrario.

© 2020 MONDADORI LIBRI S.P.A.

PER IL MARCHIO PIEMME. PER GENTILE

CONCESSIONE DI MONDADORI LIBRI S.P.A.



Distanti
L'aula della Camera dei deputati ai tempi del Coronavirus
Ansa

Il libro



• **Costituzione e Coronavirus**
Valerio Onida
Pagine: 45
Prezzo: 2,99€
Editore:
Piemme